

**Associazione Carlo Ruben Cappellini**

*ente per gli studi economico-giuridici*

# **IL PASSAGGIO GENERAZIONALE**

**Forme e modalità per il passaggio del testimone di un'azienda,  
di uno studio professionale o di un patrimonio familiare**

*Quarrata - Venerdì 20 marzo 2026*

**IL TRUST – Aspetti «civilistici» e fiscali**

***Franco Marmora – Dottore Commercialista in Pistoia***

*Longevity risk*

**IL TRUST**

**PERCHE'?** *IL MOTIVO - LO SCOPO-  
L'OBIETTIVO*

**QUANDO?**

*LA STRATEGIA LA  
PIANIFICAZIONE*

**COME?**

*LA TATTICA*

# Riferimenti normativi

**Convenzione sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento, adottata a l'Aja il 01/07/1985 e ratificata in Italia con la relativa legge 16/10/1989 n.364**

**Legge 31/05/1995 n.218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato**

**Legge 22/06/2016 n. 112 («*Dopo di Noi*») – Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare**

**Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria 2007), art.1 co.77 - Art. 73 TUIR (DPR 917/1986)**

**D.lgs. 31/10/1990 n.346 T.U. Imposta successioni e donazioni**

**D.lgs. 139/2024 (Modifica alla tassazione dei trust)**

**Art. 2645-ter Codice civile**

**D.lgs. 231/2007 – Normativa antiriciclaggio**

## **Prassi e circolari dell' Agenzia delle Entrate**

**Circolare n. 48/E del 06/08/2007 – Tassazione dei trust imposte dirette e indirette**

**Circolare n. 3/E del 22/01/2008 – Residenza fiscale dei trust e adempimenti**

**Circolare n. 61/E del 27/12/2010 – Aspetti elusivi e trust interposto**

**Circolare n. 34/E del 20/10/2022 – Aggiornamento significativo sulla tassazione diretta e indiretta**

**Circolare n. 3/E del 16/04/2025 – Principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni**

**Risoluzione n. 359 del 29/7/2022**

**Risposta nn. 796/2021 – 106/2021 – 352/2021 - 170/2025 - 11/2026**

### **Pubblicazioni del CNDCEC**

**Il rendiconto dei trust familiari (Febbraio 2026)**

**I trust istituiti prima della circolare n.34/E del 2022 (Giugno 2024)**

**Gli obblighi di monitoraggio fiscale del trust (Giugno 2023)**

### **Studi del Consiglio Nazionale del Notariato**

**Studio n.58-2025/T**

**Studio n.69-2023/T**

**Studio n.49-2023/T**

**Studio n.48-2023/T**

**Studio n.47-2023/T**

**Studio n.33-2017/T**

**Vademecum «Dopo di Noi»**

## **Giurisprudenza (*non esaustiva*)**

**Corte di Cassazione sent. n.2043/2017 trust non personalità giuridica ma è un insieme di beni**

**Corte di Cassazione sent. 10255/2020**

**Corte di Cassazione sent. 871/2021**

**Corte di Cassazione sent. n. 8719 del 30 marzo 2021 (retrocessione dei beni)**

**Corte Cassazione sent. 21700/2022 (Legittimità trust autodichiarato)**

**Corte di Cassazione sent. 16739/2023**

**Corte di Cassazione sent. 975/2024**

**Corte di Cassazione sent. 9364/2024**

**Corte di Cassazione ordinanze nn.3886/2015-28796/2020-14207/2020-5766/2020-7003/2020-4163/2020-da 2897 a 2902/2020-16688/2021-16372/2021-13818 e 13819/2021**

**Corte di Cassazione Penale sent. 13268/2021 (autoriciclaggio)**

## **ALCUNE LEGGI REGOLATRICI STRANIERE**

- **Legge 05/03/2010 n. 42 della Serenissima Repubblica di San Marino, in vigore dal 10 marzo 2010**
- **Singapore Trustees Act 1967, del 15/07/1967, nella versione in vigore come modificata, da ultimo, con Act 25 del 2021**
- **Trust (Jersey) Law 1984, (L.11/1984 in vigore dal 23/03/1984) Official Consolidated Version 2021**
- **Virgin Islands Trustee Act 1961, Act 28 del 1961, in vigore dal 24/08/1961, come modificato dagli Act i) 7 of 1993, in vigore dall'01/11/1993; ii) 11 of 2003, in vigore dal 01/03/2004; iii) 6 of 2013, in vigore dal 15/05/2013; iv) 4 of 2015, in vigore dal 31/03/2015**
- **Isole Cayman Trusts Act, 1967 Trust law, 1996 Fraudulent Dispositions Act, 1997 STAR Act, 2019 Trust Amendment, 2021 Trust Act (Revision) – Testo Unico vigente, 2024 Perpetuities Amendment**
- **Cook Islands International Trusts Act (ITA) 1984, 1989 Major Amendments, 1996/2004 Further Amendments, 2021 Taxation Updates**
- **Trusts (Guernsey) Law 1989, 2007 – 2021 Fiduciary Rules**
- **Malta – Trusts and Trustees Act (Capitolo 331) ultimo aggiornamento 25/04/2014 – Act XI**

<b>Giurisdizione</b>	<b>Caratteristica Distintiva</b>	<b>Livello Protezione</b>	<b>Focus Principale</b>
<b>Jersey</b>	<b>Certezza del diritto</b>	<b>Alto</b>	<b>Governance familiare</b>
<b>Cayman</b>	<b>STAR Trust &amp; Durata perpetua</b>	<b>Molto Alto</b>	<b>Investimenti e Fondi</b>
<b>Cook Islands</b>	<b>Inattaccabilità legale</b>	<b>Massimo</b>	<b>Protezione da creditori</b>
<b>BVI</b>	<b>VISTA Trust</b>	<b>Alto</b>	<b>Controllo aziendale</b>
<b>USA (Nevada)</b>	<b>Privacy &amp; Dynasty Trust</b>	<b>Molto Alto</b>	<b>Riservatezza</b>

<b>Giurisdizione</b>	<b>Svantaggio Principale</b>	<b>Impatto Operativo</b>
<b>Jersey</b>	<b>Costi di gestione</b>	<b>Riduzione della redditività del fondo</b>
<b>Cayman</b>	<b>Complessità di governance</b>	<b>Necessità di figure aggiuntive (Enforcer)</b>
<b>Cook Islands</b>	<b>Rischio reputazionale</b>	<b>Possibili controlli fiscali intensi</b>
<b>BVI</b>	<b>Vincoli gestionali</b>	<b>Difficoltà di intervento in crisi aziendali</b>
<b>USA</b>	<b>Labirinto normativo</b>	<b>Elevate parcelle di consulenza fiscale</b>

<b>Criterio</b>	<b>San Marino</b>	<b>Jersey / Cayman</b>	<b>Cook Islands</b>
<b>Lingua Legge</b>	Italiano	Inglese	Inglese
<b>Tribunale</b>	Specializzato (Corte Trust)	Ordinario (Common Law)	Locale (Aggressivo)
<b>Affinità Italia</b>	Massima (Civile)	Media (Common Law)	Minima
<b>Costi</b>	Medi (Tasse registro)	Alti (Onorari)	Molto Alti
<b>Uso Prevalente</b>	Protezione familiare/Pmi	Finanza / Grandi capitali	Asset Protection estrema

# **Gli stati che aderiscono alla convenzione dell'Aja adottata il 1° luglio 1985**

**Australia, Canada, Cina, Cipro, Francia, **Italia**, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Panama, San Marino, Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti d'America**

**Sulla base della Convenzione un trust istituito in conformità ad una valida legge regolatrice dovrà essere riconosciuto come tale indipendentemente dalla data di istituzione dello stesso**

➤ **L'art.8 della Convenzione stabilisce che la legge regolatrice scelta dal costituente provvede a regolare la vita del trust, in particolare:**

➤ **La validità**

➤ **L'interpretazione**

➤ **Gli effetti**

➤ **L'amministrazione**

➤ **SCELTA IMPORTANTE PER EVITARE INCOERENZE E IMPUGNAZIONE RISPETTO AI DETTAMI DELLA CONVENZIONE**

➤ **LA CONVENZIONE RICHIEDE CHE LA LEGGE REGOLATRICE PRESCELTA REGOLI ALMENO:**

- La **nomina**, le **dimissioni** e la **revoca del trustee**
- I **diritti** e gli **obblighi** dei trustees
- Il **diritto** del trustee di **delegare**
- I poteri del trustee di **amministrare** o **disporre** dei beni del trust, di darli in garanzia e di acquisire nuovi beni
- I poteri del trustee di **effettuare investimenti**
- Le restrizioni relative alla **durata** del trust e ai **poteri di accantonare** gli introiti del trust
- I **rapporti** tra il trustee e i beneficiari, ivi compresa la responsabilità personale del trustee verso i beneficiari
- La **modifica** o la **cessazione** del trust
- La **ripartizione dei beni** del trust
- L'obbligo del trustee di **rendere conto della sua gestione**


Tra le regole minime **non si fa menzione** della figura dell'enforcer/protector

# Alcune successioni *famose*

# La successione Agnelli

- **Holding: Dicembre Società Semplice**
- **Il capo deve essere uno solo e deve essere maschio**
- **2 eredi (la moglie e la figlia)**

Per comandare non è necessario essere proprietario di una quota di maggioranza



**I diritti amministrativi possono non coincidere con i diritti patrimoniali**

# La successione Berlusconi

- **Holding: Fininvest**
- **5 eredi (i figli)**
- **A Piersilvio e Marina il 53% di Fininvest**
- **La speranza che Piersilvio e Marina (prima) e i nipoti (poi) vadano d'accordo**

# La successione Del Vecchio

- **Holding: Delfin**
- **8 eredi (6 figli, la moglie, il figlio della moglie)**
- **A tutti il 12,5% di Delfin**
- **Lo statuto di Delfin si può modificare solo con il consenso di tutti i soci**
- **Senza consenso, decide il CDA (Milleri Presidente a vita con poteri di indirizzo strategico che lo rendono il custode dell'eredità industriale)**

## **Gli obiettivi dell'imprenditore nel gestire il passaggio generazionale**

- Assicurare, in ogni momento, una governance stabile ed adeguata
- Evitare i conflitti generazionali tra i discendenti
- Mantenere il **controllo dell'azienda** fin quando possibile e **gestire la continuità generazionale** come una fase di sviluppo dell'impresa, della famiglia e dell'individuo
- **Garantire il trasferimento delle partecipazioni ai discendenti, evitando l'ingerenza dei coniugi degli stessi**
- Efficacia fiscale
- Valorizzare le competenze e le attitudini distintive di ciascun membro della famiglia
- Valorizzare, proteggere e tramandare gli asset di proprietà
- Preparare alla leadership la generazione futura, affiancandola nel capire il business, la visione e i valori dell'azienda
- **Pianificare per tempo e in modo strategico il passaggio generazionale, valutandone con attenzione i principali rischi e le potenziali opportunità**

# I principali strumenti giuridici

- **Holding**
- **Trust**
- **Patto di famiglia**
- **Contratto di famiglia**

# La Convenzione de L'Aja ratificata con legge ordinaria 16/10/1989 n. 364 entrata in vigore il 01/01/1992

L'art. 2 così recita:

« Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono **i rapporti giuridici istituiti da una persona**, il disponente – con un atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato .....»

Il trust è caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) I beni in trust costituiscono una **massa distinta** e non sono parte del patrimonio del trustee;
- b) I beni in trust **sono intestati al trustee** o ad un altro soggetto per conto del trustee;
- c) Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, **gestire o disporre dei beni in conformità** alle disposizioni del trust e secondo le norme imposte dalla legge al trustee.

**Il fatto che il disponente conservi alcuni diritti e facoltà o che il trustee abbia alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust.**

Il trust **NON** è un **SOGGETTO di DIRITTO**

È una situazione giuridica, un **NEGOZIO**

Sulla base del quale si imputano su uno o più beni **vincoli di destinazione**

Il trust **non ha soggettività alcuna** se non nel limitato campo tributario, dove al trust con una **fictio** vengono attribuiti obblighi e adempimenti fiscali e comunque anche ai fini fiscali il rappresentante rimane il **trustee**

**(Art.73 del TUIR)**

**(Cass.sez.trib. 20/02/2024 n. 4575 in Giust. Civ. Massim. 2024)**

## Corte di Cass. Sent. 10/02/2020 n. 3128

**Il soggetto titolare del patrimonio in trust è esclusivamente il trustee:**

*«il **trust** non costituisce un soggetto giuridico, ma un **insieme di beni e rapporti** con effetto di segregazione patrimoniale [...] In sostanza il trust non è un soggetto giuridico dotato di una propria personalità ed il trustee è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale «legale rappresentante» di un soggetto (che non esiste), ma come **soggetto che dispone di un diritto**»*

# Lupoi – Istituzioni di diritto dei trust

**Negoziio Unilaterale:** il trust nasce dalla volontà del solo disponente

**Programmatico:** non solo il trasferimento dei beni ma il programma (l'insieme di regole e scopi) che il disponente stabilisce. Il trust «disegna» ciò che deve accadere ai beni nel tempo


**Recettizio:** per produrre i suoi effetti tipici (ovvero affidamento dei beni al trustee) l'atto deve essere portato a conoscenza del trustee. La sua efficacia «esterna» dipende dalla ricezione da parte di chi dovrà gestire il patrimonio

**Soggetto a rifiuto:** il trustee non accetta come in un contratto, ma ha il potere di rifiutare l'incarico

**L'atto istitutivo deve stabilire l'esistenza di tre elementi comunemente detti le **tre certezze** perché sia vevole nel nostro sistema giuridico:**

- 1) l'intenzione di **affidare un compito** ad un soggetto quale **trustee****
- 2) l'esistenza di una **provista** determinabile che consenta la realizzazione del compito**
- 3) l'esistenza di **obiettivi e soggetti** che abbiano un diritto o un'aspettativa sui beni o sul reddito da questi prodotti**

# IL TRUST



## Soggetti del *trust*

necessari

eventuali

disponente

*trustee*

beneficiario

guardiano

trasferisce i propri  
beni al *trustee*

diviene titolare dei  
beni in *trust* e li  
deve amministrare

soggetti  
nel cui interesse  
i beni devono  
essere gestiti

deve supervisionare  
sull'attività  
del *trustee*

# IL DISPONENTE

Quale effetto naturale dell'affidamento di un compito al trustee nell'atto istitutivo del trust, *il disponente non è titolare né di diritti né di poteri nei confronti del trustee.*

Di conseguenza il disponente non può proporre alcuna azione contro il trustee. (fa eccezione la **legge di Malta** che consente che l'atto istitutivo attribuisca al disponente diritti di informazione)

Questo non comporta il fatto che fra disponente e trustee manchi un rapporto.

**Nel modello internazionale vi è la tendenza di consentire al disponente di attribuirsi una vasta gamma di poteri («reserved powers») sia rispetto al trustee sia direttamente sul fondo in trust**

## Rischio di un «**SHAM TRUST**»

Il trust la cui istituzione sia **meramente apparente**, in quanto il disponente intende mantenere per sé il controllo effettivo dei beni in trust (intenzione che deve essere condivisa anche dal trustee) e ne dispone come di cosa propria.

**Controllo di diritto** che deve essere valutato alla sola luce delle clausole dell'atto istitutivo del trust. (potrebbe condurre all'invalidità del trust per difetto della prima delle tre certezze).

**Controllo di fatto** è una nozione più sfuggente. Essa può derivare dalla remissività del trustee. In questo caso il trustee «**went along**», cioè lascio correre a fronte di comportamenti del disponente incompatibili con il vincolo del trust [A. v A. and St George Trustees Limited 2007]

**Le conseguenze** dovrebbero essere le seguenti:

- a) nei confronti del trustee **non possono essere avanzate pretese** da parte dei beneficiari del trust (a meno che si tratti di terzi che in buona fede abbiano fatto affidamento sull'apparenza del trust);
- b) ogni **prestazione** di reddito o di capitale eseguita dal trustee a favore dei beneficiari si rende **ripetibile**;
- c) devono essere **restituiti i compensi** del trustee;
- d) il patrimonio vincolato si considera come se fosse sempre di titolarità del disponente e mai divenuto di titolarità del trustee;
- e) gli atti compiuti dal trustee in nome proprio, ma in esecuzione del trust, si considerano come eseguiti nell'ambito di un contratto di mandato, talché gli effetti sono imputabili direttamente alla sfera giuridica del disponente

[Cass 9 maggio 2014 n. 10105, in Fallimento 2014]

# **IL TRUSTEE**

**Può essere persona fisica o giuridica**

**Monosoggettiva o plurisoggettiva con poteri disgiunti o congiunti**

**Deve sempre far constare tale sua qualità quando opera e negozia con terzi (altrimenti si obbliga in proprio)**

**Obbligo di rendiconto della gestione**

**La responsabilità del trustee ha natura extracontrattuale rispetto ai beneficiari e non è limitabile per il caso di dolo e colpa grave. Con più trustee la responsabilità è solidale (art.2055 c.c.)**

**Una particolare responsabilità (legge inglese): aver agito in conflitto di interessi anche potenziale senza specifica autorizzazione**

# IL GUARDIANO

Mentre nel diritto inglese la figura del Guardiano non è espressamente normata, nelle legislazioni dei Paesi che hanno disciplinato il cosiddetto «modello internazionale» di trust è stata recepita la prassi di inserirlo negli atti istitutivi di trust esplicitandone i relativi poteri e doveri.

## poteri/doveri del GUARDIANO

### POTERI DISPOSITIVI

sono poteri/doveri volti a incidere sull'organizzazione interna del trust

- Potere di revoca del trustee o nomina di un nuovo
- Potere di nominare nuovi beneficiari o di escludere qualcuno
- Potere di individuare quali beneficiari debbano reputarsi destinatari delle rendite del trust
- Potere di modificare la legge regolatrice

### POTERI GESTIONALI

Abilitano il guardiano ad intervenire in via suppletiva o complementare al trustee

- Controllo sul rendiconto e sulle documentazioni contabili
- Potere di manifestare il consenso preventivo per il valido compimento di certi atti
- Potere di modificare il compenso al trustee

# I BENEFICIARI

Coloro ai quali il trustee è obbligato a, o può, fare ottenere vantaggi economici sono usualmente detti genericamente beneficiari del trust [*beneficial interest*]

Il termine «**beneficiario**».

Include una vasta serie di posizioni soggettive:

- a) dal diritto di ottenere immediatamente il fondo in trust dal trustee
- b) alla semplice aspettativa di essere prescelto all'interno di una categoria per ricevere reddito o parte del fondo.

La posizione giuridica dei beneficiari è quella dei **creditori del trustee**, ma si tratta di creditori particolari:

- A) perché il trustee è tenuto alle obbligazioni incombenti sui fiduciari
- B) perché in conseguenza della segregazione del fondo in trust, la posizione dei beneficiari si avvale di forme di protezione più intense rispetto ai terzi

# Vested Beneficiaries e Contingent Beneficiaries

## Posizione quesita o Vested

quando i diritti del beneficiario siano certi fin dall'origine

- a) Quando i diritti possono essere esercitati fin dall'origine si definiscono *vested in possession*;
- b) Quando possono essere esercitati soltanto a decorrere da un certo termine, si definiscono *vested in interest*

## Posizione non quesita o Contingent

Quando la posizione beneficiaria sia subordinata al verificarsi di un evento futuro e incerto (quindi una condizione sospensiva).

Quindi questa posizione è incerta al momento dell'istituzione del trust.

Il Contingent beneficiary diventa beneficiario del trust soltanto al verificarsi di un determinato evento. [art.10,3 Trust jersey Law]

# TRUST INTERPOSTO

Caratteristica	Rischio Interposizione	Struttura Sicura
<b>Potere di revoca</b>	Libero e incondizionato	Solo per giusta causa
<b>Istruzioni di voto</b>	Vincolanti per il Trustee	Consultive / Pareri non vincolanti
<b>Beneficiari</b>	Disponente come unico beneficiario	Beneficiari individuati (figli/nipoti)
<b>Gestione bancaria</b>	Firma disponente sul conto	Firma esclusiva del Trustee

<b>Elemento</b>	<b>In capo al Disponente (Usufrutto)</b>	<b>In capo al Trust (Nuda Proprietà)</b>
<b>Dividendi</b>	<b>Percepiti direttamente</b>	<b>Accrescimento del valore futuro</b>
<b>Voto Ordinario</b>	<b>Esercitato dal Disponente</b>	<b>Monitoraggio silente</b>
<b>Voto Straordinario</b>	<b>Condiviso o vincolato a pareri</b>	<b>Potere di veto per protezione</b>
<b>Successione</b>	<b>Si estingue al decesso</b>	<b>Diventa proprietà piena (automatica)</b>

## *Le tipologie di trust in relazione alle implicazioni fiscali*

- ❖ **Trust interno:** *istituito in Italia da un cittadino italiano su beni propri italiani con legge regolatrice straniera*
- ❖ **Trust residente:** *se hanno sede, oggetto principale o amministrazione in Italia*
- ❖ **Trust non residenti:** *sede dell'amministrazione e l'oggetto principale dell'attività fuori dal territorio italiano*
- ❖ **Trust commerciali**
- ❖ **Trust non commerciali**
- ❖ **Trust trasparenti:** (residente e non residente)
- ❖ **Trust opachi:** (residente e non residente)
- ❖ **Trust “discrezionale”:** *il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al trustee o ad un protector (guardiano) l'individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni o delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici*

## Alcune tipologie di trust in relazione alle finalità perseguite

- **Trust di scopo:** *istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.);*
- **Trust familiare:** *istituito con finalità di assistenza o in vista della successione – Trust testamentario e Trust ereditario;*
- **Trust «Dopo di Noi»:** *istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Legge Dopo di Noi”);*
- **Trust di garanzia:** *istituito per tutelare l’interesse di uno o più creditori del disponente;*
- **Trust liquidatorio:** *istituito per realizzare la liquidazione dell’attivo dei beni del disponente;*
- **Trust “autodichiarato”:** *il disponente imprime sui propri beni un vincolo di destinazione «segregandoli» e ricoprendo la figura di trustee e eventualmente anche di beneficiario;*
- **Trust «dormiente»:** *un vincolo di destinazione su beni di modico o simbolico valore con effetto prenotativo in previsione di una futura operatività.*

## **TRUST INTERNO è una categoria giuridica**

Gli elementi importanti (Beni in Trust, Beneficiari o scopo perseguito) *sono tutti localizzati all'interno del nostro ordinamento* esso è pertanto privo di un collegamento effettivo con Stati esteri (il suo unico elemento di internazionalità è infatti la sua legge regolatrice, che è necessariamente straniera perché non vi è una legge italiana sul Trust)

## **Trust Residente è una categoria fiscale**

Un trust è considerato fiscalmente residente in Italia se, per la *maggior parte del periodo d'imposta*, ha nel territorio dello Stato *la sua sede legale, la sua sede amministrativa o l'oggetto principale della sua attività*

**Un trust è non residente** quando non ha in Italia né la sede legale, né la sede amministrativa, né l'oggetto principale della sua attività per la maggior parte del periodo d'imposta (art. 73, comma 3, TUIR)

La distinzione tra **trust opaco e trust trasparente** riguarda esclusivamente le modalità con cui vengono tassati i redditi prodotti dal trust. Questa classificazione dipende dalla *presenza o meno di beneficiari "individuati" con il diritto di pretendere il reddito*

<b>Caratteristica</b>	<b>Trust Trasparente</b>	<b>Trust Opaco</b>
<b>Diritto al reddito</b>	<b>I beneficiari sono "individuati"</b>	<b>I beneficiari sono "potenziali"</b>
<b>Soggetto d'imposta</b>	<b>Il beneficiario</b>	<b>Il trust stesso</b>
<b>Tipo di imposta</b>	<b>IRPEF (scaglioni variabili)</b>	<b>IRES (fisso 24%)</b>
<b>Dichiarazione</b>	<b>Quadro RH dei beneficiari</b>	<b>Modello REDDITI SC (Società di Capitali)</b>

## Un Trust consta:

- **di un atto istitutivo (contenente il *programma destinatorio*)**
- **di un atto di dotazione o dispositivo (con il quale il *Disponente trasferisce al Trustee i Beni necessari all'attuazione di tale programma* ovvero, nel caso del Trust autodichiarato vincola detti Beni dichiarandosene Trustee)**

**L'atto istitutivo e l'atto dispositivo possono essere contenuti in uno stesso documento o in documenti diversi**

***L'imposta di donazione non viene mai in questione per l'atto istitutivo di un Trust (il quale non contiene alcuna attribuzione patrimoniale ed infatti soggiace ad imposta di registro in misura fissa)***

**A partire dal 1° gennaio 2025, la disciplina della tassazione della "costituzione di vincoli di destinazione è stata profondamente aggiornata dal D.lgs. 18 settembre 2024, n. 139, che ha recepito gli orientamenti della Cassazione e della Circolare 34/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate**

**Tassazione "in uscita" (Regola Generale):** L'imposta di successione e donazione non si paga quando i beni entrano nel trust, ma solo quando il trustee li trasferisce definitivamente ai **beneficiari**. In questo momento si applicano le aliquote e le franchigie basate sul rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.

**Opzione per la tassazione "in entrata" (Novità):** Il disponente (o il trustee in caso di trust testamentario) può ora scegliere di pagare l'imposta **subito**, al momento del conferimento dei beni.

**Vantaggio:** Se i beni aumentano di valore nel tempo, l'imposta viene calcolata sul valore iniziale (cristallizzazione).

**Svantaggio:** Se i beneficiari non sono ancora individuati, si applica l'aliquota massima (**8%**) senza franchigie

Ambito Fiscale	Tipologia/Soggetto	Modalità di Tassazione	Aliquota / Note
Imposte Dirette	<b>Trust Opaco</b>	Tassazione in capo al Trust	IRES 24% (I redditi non sono attribuiti ai beneficiari)
Imposte Dirette	<b>Trust Trasparente</b>	Imputazione ai Beneficiari	IRPEF (In base allo scaglione del beneficiario)
Imposte Dirette	<b>Trust Misto</b>	Tassazione Pro-quota	Parte IRES (24%) e parte IRPEF
Imposte Dirette	<b>Trust Estero (Low Tax)</b>	Redditi di Capitale	Tassazione integrale in capo al beneficiario residente
Imposte Indirette	<b>Conferimento Beni</b>	Opzionale (D.lgs. 139/2024)	Imposta fissa (€200) o anticipo Imposta Successione/Donazione
Imposte Indirette	<b>Uscita Beni</b>	Assegnazione ai Beneficiari	4% - 6% - 8% (In base al grado di parentela Disponente-Beneficiario)
Imposte Indirette	<b>Imposte Ipo-Catastali</b>	Trasferimento Immobili	Proporzionali (2% e 1%) o fisse a seconda del momento del versamento

- **Costituzione e Conferimento:**

*L'atto istitutivo è soggetto a **imposta di registro in misura fissa** (200€).*

*Per il conferimento dei beni, il disponente può ora scegliere di pagare l'imposta di successione e donazione subito o rimandarla al momento dell'uscita dei beni dal trust*

- **Assegnazione ai Beneficiari:**

*È il momento in cui solitamente scatta l'imposta sulle successioni e donazioni (se non assolta prima), basata sul rapporto di parentela tra disponente e beneficiario:*

- **Coniuge e parenti in linea retta: 4%** (franchigia 1 milione di euro).
- **Fratelli e sorelle: 6%** (franchigia 100.000 euro).
- **Altri parenti fino al 4° grado: 6%** (senza franchigia).
- **Altri soggetti: 8%** (senza franchigia)

- **Trust Autodichiarato:**

*Se il disponente coincide con il trustee, la giurisprudenza e la prassi consolidata prevedono l'applicazione delle **imposte fisse** al momento del **vincolo**, poiché non vi è un reale trasferimento di ricchezza intersoggettivo fino all'assegnazione finale.*

## Confronto Trust Opaco vs. Trust Trasparente

Caratteristica	Trust Opaco	Trust Trasparente
<b>Identità Beneficiari</b>	I beneficiari non sono ancora individuati o non hanno un diritto immediato al reddito.	I beneficiari sono <i>"individuati"</i> (hanno il diritto di ricevere il reddito subito).
<b>Soggetto Passivo</b>	Il Trust stesso (ha un proprio Codice Fiscale).	Il <b>Beneficiario</b> (il reddito "passa attraverso" il trust).
<b>Imposta Applicata</b>	IRES (24%) fissa	IRPEF (aliquote a scaglioni dal 23% al 43%).
<b>Distribuzione Redditi</b>	Quando il trust distribuisce i soldi in futuro, il beneficiario non paga altre tasse.	Il beneficiario paga le tasse <b>anche se il trust non gli versa subito i soldi.</b>
<b>Vantaggio Fiscale</b>	Conveniente se il reddito è alto (il 24% è più basso dell'aliquota IRPEF massima).	Conveniente se il beneficiario ha redditi bassi (sfrutta le aliquote IRPEF più basse).
<b>Dichiarazione</b>	Il Trustee presenta il Modello Redditi SC per il Trust.	Il reddito viene indicato nella dichiarazione dei redditi personale del beneficiario.

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

**SEZIONE I**  
 Redditi e/o perdite da imputare

PN1	Redditi	Rimborso oneri dedotti in precedenti esercizi 1	Liberalità		Totale	Start-up
			Legge 112/2016 (di cui 2	Totale		
		,00	,00	)	,00	,00
					ACE	
					,00	,00
PN2	Oneri deducibili		1		,00	3
PN3	Reddito da imputare				,00	
PN4	Perdite da imputare					,00

**SEZIONE II**  
 Importi da attribuire ai beneficiari

PN5	Credito per imposte pagate all'estero	Quote da attribuire			
		Totale	Quota da attribuire	Totale	
		,00	,00	,00	,00
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolte da controllate estere	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
PN7	Altri crediti di imposta			1	2
				,00	,00
PN8	Ritenute				,00
PN9		1	2	3	4
		TOTALE	Credito riversato da atti di recupero	Acconti	Recupero imposta sostitutiva
		,00	,00	,00	,00
PN10	Altri dati	1	2	3	4
		ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Redditi Campione d'Italia
		,00	,00	,00	,00
				6	7
				Recupero ACE innovativa	Recupero agevolazione ZES
				,00	,00
					8
					Soglia CPB
					,00

**SEZIONE III**  
 Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione

PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					,00
PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					,00
PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari					,00
PN14	Eccedenza da utilizzare					,00

**SEZIONE IV**  
 Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari

PN15	Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto
PN16			,00
PN17			,00
PN18			,00

**SEZIONE V**  
 Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

PN19	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
			,00	,00	,00	
PN20			,00	,00	,00	
PN21			,00	,00	,00	

**SEZIONE VI**  
 Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir  
 Codice fiscale

PN22	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR
			,00	,00	
PN23			,00	,00	
PN24			,00	,00	

**SEZIONE VII**  
 Redditi e/o perdite imputati ai beneficiari

PN27	Codice fiscale	Codice dello Stato estero	Partecipazione	Redditi	Perdite	Redditi immobili estero - Ivie
			%	,00	,00	,00
PN28						
			%	,00	,00	,00
PN29						
			%	,00	,00	,00
PN30						
			%	,00	,00	,00

**SEZIONE VIII**  
 Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti

PN31	Reddito	Imposte sul reddito dell'anno	Imposte sul reddito degli anni precedenti	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti
		,00	,00	,00

# **NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**

**Art. 22 comma 5 D.lgs. 231/2007**

**5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n 364 nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla **titolarità effettiva del trust**, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità**

- del **costituente** o dei **costituenti**,
- del **fiduciario** o dei **fiduciari**,
- del **guardiano** o dei **guardiani**
- ovvero di altra persona per conto del fiduciario,
- ove esistenti, dei **beneficiari** o **classe di beneficiari**
- e delle altre **persone fisiche che esercitano il controllo sul trust** o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi

## **Art. 21 comma 3 D.Lgs 231/2007**

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n 917 nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, sono tenuti ***all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese***. Le informazioni di cui all'articolo 22 comma 5 relative alla titolarità effettiva dei medesimi trust e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana sono comunicate, a cura del fiduciario o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile ... [da 103 euro a 1 032 euro

# **DECRETO MEF 28 DICEMBRE 2015 ART 1 COMMA 1 LETTERA N) : i soggetti obbligati alla comunicazione CRS (*Common Reporting Standard*)**

adempimento fiscale internazionale che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari tra i Paesi aderenti

- le banche
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari
- la società Poste italiane S p A limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta
- le società di intermediazione mobiliare (
- le società di gestione del risparmio (
- le imprese di assicurazione che operano in Italia
- i trust che presentano i requisiti di i) Istituzione di Custodia oppure ii) Entità di investimento del secondo tipo
- gli emittenti di carte di credito
- le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione
- qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti i requisiti propri delle istituzioni di custodia, di deposito, delle entità di investimento e delle imprese di assicurazioni specificate

# **Obblighi di monitoraggio del trust (Quadro RW)**

**C.M. 20.10.2022, n. 34/E**

I trust (“trasparenti” e “opachi”) residenti in Italia e non fittiziamente interposti, in linea di principio, sono tenuti agli adempimenti di **monitoraggio fiscale** per gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

In particolare, il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti.

Resta fermo che se sussistono **soggetti residenti titolari effettivi** dell’intero patrimonio dell’ente, quest’ultimo è **esonero** dalla compilazione del quadro RW


“Con riferimento ai **titolari di interessi successivi** ossia di coloro che diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che **non siano qualificabili come “titolari effettivi” ai fini del monitoraggio fiscale**, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del trust tali per cui essi possano essere anche solo potenzialmente, destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “titolari di interessi antecedenti. Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l’eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del trustee”

«Per permettere ai **titolari effettivi** del trust di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il **trustee** è tenuto ad individuare **secondo quanto risulta dagli atti del trust i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW** la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri»

# Holding o Trust?

**Il confronto fra i due strumenti**


## Schema n.1 – Società Holding



# La Holding come strumento di gestione di un gruppo societario

1. **Gestione della *governance* del gruppo:** organi amministrativi differenziati nella Holding e nelle società partecipate
2. **Fiscalità dei dividendi e delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni:** applicazione del regime DEX/PEX – tassazione del 1,2% sui dividendi e sulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni
3. **Gestione delle risorse e dei flussi finanziari infragruppo:** accentramento delle risorse finanziarie nella Holding. La Holding che riceve i dividendi da una società partecipata può utilizzarli per finanziarne un'altra e opera come cash company
4. **Pianificazione del passaggio generazionale:** trasferimento agli eredi delle partecipazioni nella Holding. Possibili clausole statutarie che prevedono la possibilità di **TRASFERIRE** le partecipazioni pervenute per successione a non discendenti del socio defunto
5. **Mitigazione dei possibili conflitti fra soci:** possibili solo a livello della Holding. Le società operative non risentono delle vicende contenziose fra i soci

## Schema n.2 – Trust Holding




## Il Trust come strumento di gestione di un gruppo societario

- 1. Gestione della *governance* del gruppo:** possibilità di affidare la gestione delle società operative agli (ex) soci delle stesse, ma la gestione strategica spetta al Trustee – socio di controllo
- 2. Fiscalità dei dividendi e delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni:** i dividendi percepiti dal Trust scontano l'IRES del 24%, le plusvalenze sono tassate al 26%
- 3. Gestione delle risorse e dei flussi finanziari infragruppo:** la tassazione del 24% sui dividendi rende molto oneroso il trasferimento di liquidità fra le controllate
- 4. Pianificazione del passaggio generazionale:** possibile prevedere che al termine del Trust le partecipazioni siano trasferite ai soli discendenti del disponente, escludendo (p.e.) tutti i coniugi degli stessi
- 5. Mitigazione dei possibili conflitti fra soci:** non sono possibili liti societarie, perché i beneficiari del Trust non sono soci di nessuna società

## Il Trust come strumento di gestione di un gruppo societario

- 6. Protezione patrimoniale:** *le partecipazioni appartengono al Trustee, e quindi non possono essere aggredite dai creditori di un beneficiario*
- 7. Utili differenziati:** *il Trustee può avere discrezionalità assoluta nella distribuzione degli utili ai beneficiari, o essere vincolato a criteri più elastici rispetto a quelli previsti dallo statuto societario e/o dalla legge*
- 8. Durata:** *il Trust può avere durata anche indeterminata. La durata indeterminata della Holding comporta il diritto di recesso dei soci.*

# Schema n.3 – Trust + Società Holding



# Il Trust **e** la Holding come strumenti di gestione di un gruppo societario

- 1. Gestione della governance del gruppo: triplo livello**
  - a. Trustee: gestione strategica della Holding, quale socio*
  - b. Familiari (interessati o meno alla gestione aziendale): amministrazione della Holding*
  - c. Familiari interessati alla gestione aziendale ed eventuali esterni: amministrazione delle società operative*
- 2. Fiscalità dei dividendi e delle plusvalenze generate dalla cessione di partecipazioni: accentrata nella Holding, con agevolazioni PEX**
- 3. Gestione delle risorse e dei flussi finanziari infragruppo: accentrata nella Holding, con libera circolazione del flusso di dividendi**
- 4. Pianificazione del passaggio generazionale: possibilità di escludere tutti i soggetti diversi dai discendenti dei disponenti dalla posizione di beneficiari finali del Trust**

## Il Trust **e** la Holding come strumenti di gestione di un gruppo societario

5. **Mitigazione dei possibili conflitti fra soci:** *azzeramento del problema. L'unico socio della Holding è il Trustee.*
6. **Protezione patrimoniale:** *La partecipazione nella Holding è detenuta dal Trustee e non fa parte del patrimonio né del disponente né dei beneficiari*
7. **Corresponsione differenziata degli utili:** *possibile, grazie alla discrezionalità del Trust o alle specifiche disposizioni dell'atto istitutivo*
8. **Durata:** *qualsiasi, purchè consentita dalla legge regolatrice del trust*

## **Il Contratto di Famiglia (Family Constitution)**

**Contratto atipico, che viene sottoscritto da tutti i membri della famiglia che insieme possiedono, o hanno l'aspettativa di possedere, partecipazioni, normalmente di controllo, nell'azienda di famiglia, con cui **si concordano le regole per gestire, in continuità generazionale, l'azienda.****

**Può esprimere:**

- **I valori etici e morali dell'azienda e della famiglia**
- **La distinzione fondamentale fra essere parenti ed essere soci, ed il comportamento che ogni membro deve assumere quando agisce nell'una o nell'altra posizione**

## **Il Contratto di Famiglia (Family Constitution)**

- **i ruoli e le aspettative di ogni membro della famiglia nell'azienda**
- **I criteri mediante i quali sono individuati gli amministratori, interni o esterni alla famiglia**
- **I criteri che disciplinano il trasferimento delle partecipazioni**
- **La presenza di organi consultivi, anche composti da soggetti esterni alla famiglia, che sovrintendono alla corretta applicazione delle regole previste dal contratto**

# **Il Contratto di Famiglia (Family Constitution)**

## **Aspetti positivi**

- **Il contratto rappresenta una importante linea guida che individua, per il futuro, i comportamenti, le politiche gestionali, i valori etici e morali dei membri della famiglia e dell'azienda, i criteri in base ai quali vengono attribuiti ai membri della famiglia incarichi all'interno dell'azienda.**

# **Il Contratto di Famiglia (Family Constitution)**

## **Aspetti negativi**

- **Non può essere sottoscritto dai familiari minorenni**
- **La parti del contratto che rappresentano patti parasociali sono soggette al limite quinquennale di durata**

**MA SOPRATTUTTO**

**HA EFFICACIA ESCLUSIVAMENTE OBBLIGATORIA**

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

***marmorafanco@gmail.com***